TESTO UNICO IL SEQUESTRO, IL PIGNORAMENTO E LA CESSIONE DEGLI STIPENDI, SALARI E PENSIONI DEI DIPENDENTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 34

Esclusione di ogni garanzia diversa da quella del Fondo

Le cessioni di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo non possono avere altra garanzia che quella del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato. Ogni diversa garanzia, sotto qualsiasi forma anche assicurativa e' nulla, sia nei rapporti con le amministrazioni dalle quali i precedenti dipendono, che nei rapporti delle stesse parti contraenti.

Versione in vigore dal 14 maggio 1950, non più in vigore dal 1 gennaio 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-il-sequestro-il-pignoramento-e-la-cessione-degli-stipendi-1950/art-34-esclusione-di-ogni-garanzia-diversa-da-quella-del-fondo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it